



TRACCIABILITA' DELLE RETRIBUZIONI DALL'1.7.2018

La Finanziaria 2018 ha previsto l'obbligo, a decorrere dall'01.07.2018 di corrispondere la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro **tramite banca/posta utilizzando mezzi tracciabili**.

Si ritiene che il suddetto obbligo si estenda anche agli **anticipi di cassa** corrisposti al lavoratore, ad esempio in **occasione di una trasferta**.

Ai sensi del comma 911, la violazione è sanzionata da euro 1.000 a euro 5.000

Ambito soggettivo

L'obbligo in esame è applicabile a:

- Rapporti di **lavoro subordinato** di cui all'art.2094 c.c. indipendentemente che sia a tempo determinato o indeterminato
- Contratti di **co.co.co** (tra i quali rientrano gli amministratori di società)
- Contratti di lavoro istaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative**.

Esclusioni

L'obbligo in esame non riguarda i rapporti di lavoro:

- Istaurati con le **pubbliche amministrazioni**
- Rientranti nell'ambito di applicazioni dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (ad esempio colf, badanti, baby sitter)
- Compensi derivanti da **borse di studio, tirocinio**, rapporti di lavoro autonomo occasionale

Modalità di pagamento

La retribuzione ai lavoratori deve essere corrisposta utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- **Bonifico** sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore
- Strumenti di **pagamento elettronico**
- **Assegno** consegnato direttamente al lavoratore

Violazione del divieto di pagamento in contanti

La violazione del nuovo obbligo in esame si determina qualora:

- la somma dovuta sia corrisposta utilizzando **modalità diverse** da quelle sopra evidenziate
- all'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento non consegue l'effettivo versamento delle somme dovute. E' il caso ad esempio del bonifico bancario disposto a favore del lavoratore successivamente revocato dall'emissione di un assegno annullato prima dell'incasso

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.